Messaggio INPS n. 1321/2020: **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *cd.* Decreto "*Cura Italia*"**	**Emergenza COVID-19** **ALERT ASSARMATORI** **n. 22**	**24 marzo 2020**

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 – Nuova causale "COVID-19 nazionale".

Messaggio INPS. n. 1321 del 23.03.2020

***

Aggiornamenti in materia previdenziale.

In relazione alle misure di sostegno al reddito cui all'art. 19 e *ss*. del D.L. n. 18/2020, l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1321 del 23.03.2020, con il quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto "Cura Italia" con la nuova causale "**COVID-19 nazionale**".

Le domande di prestazione di Assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo decorrente tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020;

Tali domande dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (*vds*. art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020)[1].

Si evidenzia che, con riferimento alla decorrenza del termine di presentazione delle domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e quella di pubblicazione del presente messaggio, il *dies a quo* coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23.02.2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Inoltre, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che hanno già in corso un'autorizzazione di Assegno ordinario o hanno presentato domanda di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la

[1] *Vds*. art. 19, co. 2 del Decreto, rubricato "*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*", secondo cui: "*[…]I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, **deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148**[…]*".

domanda di Assegno ordinario con causale "**COVID-19 nazionale**", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Allo scopo di un migliore approfondimento e per una completa informazione si suggerisce di prendere diretta visione del documento originale allegato.

****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

ASSARMATORI
SHIPOWNERS ASSOCIATION
Via del Babuino, 51 – 00187 Roma - email: segreteria@assarmatori.eu - tel: +39 06 320 1244
www.assarmatori.eu - CF: 97962810582